



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 182

DEL 29/03/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per lo svolgimento di stage "extra rete formativa" della d.ssa Luisa Piccin, medico in formazione specialistica.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per lo svolgimento di stage "extra rete formativa" della d.ssa Luisa Piccin, medico in formazione specialistica.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
F.to Dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Trasmessa per competenza a: _____

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
Denise Kilmartin	denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ⌚ in data 05/02/2018 con nota prot. n. 2047, l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha inviato la richiesta di accoglimento della dott.ssa Luisa Piccin, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, per la frequenza di un periodo di stage di formazione “extra rete formativa”, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione fino al 31/10/2018, presso la U.O.C. Oncologia Medica 2 dell'Istituto;
- ⌚ tale richiesta segue l'acquisizione del parere positivo del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Oncologia, rilasciato con nota del 12.01.2018, acquisita agli atti con prot. n. 1477 del 30/01/2018;
- ⌚ l'art. 12, comma 3, del D.P.R. 162/82, recante disposizioni di riordino delle scuole di specializzazione dei medici dispone che, ai fini della frequenza e delle attività pratiche, viene riconosciuta utile l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, al di fuori della rete formativa universitaria e anche all'estero, purché autorizzata dal Consiglio della Scuola e sulla base di idonea documentazione;
- ⌚ il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, e indica inoltre che l'attività formativa extra rete richiede la stipula di motivata convenzione e la redazione di un progetto individuale definito;
- ⌚ tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- ⌚ con DGRV n. 2176 del 29.12.2017, recante “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 ...” al punto O), la Regione del Veneto ha disposto che per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi per periodi di formazione “extra rete formativa”, è necessario stipulare apposita convenzione e ottenere il rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale;

con nota prot. 35512 del 30.01.2018, la Regione del Veneto – Area sanità e Sociale ha inviato ulteriori disposizioni relative all'attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, precisando che le convenzioni o gli accordi devono ricomprendere la disciplina assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la quale dovrà essere posta a carico di quest'ultimo;

Rilevato che:

- ⌚ Con nota prot. n. 2389 del 9.02.2018, l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha inviato alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, la richiesta di nulla osta preventivo per accogliere la dott.ssa Luisa Piccin in formazione medico specialistica “extra rete formativa”, per il periodo dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31.10.2018;
- ⌚ Tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Regione del Veneto in data 22.03.2018 con nota prot. n. 110051 (prot. Iov n. 5084 del 22.03.2018);

Precisato che:

- ⌚ L'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi che l'Istituto ha in corso, mentre il medico in formazione, d.ssa Luisa Piccin in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della convenzione, ha provveduto, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità professionale con colpa grave e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta presso lo IOV – IRCCS;
- ⌚ il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;

Sentito in merito il Direttore della SC Oncologia Medica 2, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento, considerato di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura, ex art. 1.2 del Decreto Interministeriale n. 402/2017;

Tutto ciò premesso:

si propone di approvare e sottoscrivere l'accordo tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa

della dott.ssa Luisa Piccin, medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTO il D.P.R. 162/82;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la DGRV n. 2176 del 29/12/2017, punto O);

VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere l'accordo tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa della dott.ssa Piccin Luisa, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la dott.ssa Piccin Luisa svolgerà l'attività di tirocinio professionalizzante presso la UOC Oncologia Medica 2, per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/10/2018;

3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche e la UOC Oncologia Medica 2 per gli adempimenti di competenza conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
– **Dott.ssa Maria Oliviera Cordiano** –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2018

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria*";

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";

Visto il parere positivo Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica (seduta del 25 gennaio 2018);

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominata "Università") C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 4.1.1964 e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

E

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S., con sede legale in Via Gattamelata, 64, 35128 Padova PD, P.IVA 04074560287, (di seguito denominato "soggetto ospitante), rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto mediante D.P.R.V. n. 198 del 30.12.2015

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in **Oncologia Medica** la dott.ssa **Piccin Luisa**, nata a Motta di Livenza (TV) il 27.12. 1984, residente in via Stadio n. 7 (Treviso) – CAP 31024, tel. 3478049292, codice fiscale : PCC LSU 84T67F770N, iscritta al III anno per l'a.a. 2016/2017 (d'ora in poi denominata "tirocinante").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 31.10.2018.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di 18 (diciotto) mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: Oncologia Medica 2.
con orario di accesso: 0 – 24.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività previste dal progetto formativo che è parte integrante della convenzione;

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del prof. Pierfranco Conte, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal prof. Sabino De Placido, tutore universitario designato dal Comitato Ordinatore della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il medico in formazione specialistica provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i **rischi professionali (colpa grave) e gli infortuni** connessi all'attività assistenziale svolta nelle strutture del soggetto ospitante. Lo stesso medico in formazione specialistica, prima dell'inizio del periodo di formazione, dovrà presentare al soggetto ospitante copia dei certificati assicurativi sottoscritti.

Il soggetto ospitante dichiara che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per **responsabilità civile verso terzi** (RCT e RCO) che l'Istituto medesimo ha in corso mediante il progetto regionale di gestione diretta dei sinistri (allegato D alla D.G.R.V. n. 88/2015).

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

Art. 15 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante, che fornirà all'Università l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
IL RETTORE: prof. Gaetano Manfredi

FIRMA PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.
IL DIRETTORE GENERALE: d.ssa Patrizia Simionato